

**CAPITOLATO TECNICO**

**SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI STRADALI CON SVERSAMENTO DI MATERIALI OGGETTO DI NORMATIVE SPECIFICHE. OPERAZIONI DA EFFETTUARSI IN EMERGENZA.**

**Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NORME APPLICABILI**

Il Capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante *“pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”*, su tutta la rete stradale comunale, ai sensi degli artt. 179 e ss. del D.Lgs 31.03.2023, n. 36.

**Art. 2 – Tipologia d'intervento previste**

La Società concessionaria è tenuta ad espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:

1. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
2. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
3. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale;

La tipologia d'intervento sub 1) e sub 2) sarà realizzata dal concessionario anche nel caso di incidenti privi dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo della Società concessionaria che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.

**Art. 3 - Modalità di attivazione degli interventi**

1. Gli interventi del Concessionario potranno essere richiesti anche dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale Operativa** del Concessionario che deve essere in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno e che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.

**Art. 4 - Tempi di intervento**

1. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l'incolumità personale, la tutela dell'ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
  - 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
  - 60 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.

Tali parametri indicano l'arco temporale che comincia dall'attivazione da parte delle Forze dell'Ordine alla sala operativa e si conclude con l'arrivo della struttura operativa sul luogo dell'incidente;

2. Ciascun intervento delle strutture operative del Concessionario potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell'Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentare le diverse fasi di intervento.

**Art. 5- Modalità operative**

1. Le strutture operative della Società concessionaria - Centri Logistici Operativi - svolgeranno le operazioni di *“pulitura della piattaforma stradale compromessa da incidenti dei veicoli”*, con interventi di ripristino delle

condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, mediante:

- a) *"pulitura"* del manto stradale, consistente nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
  - b) *"lavaggio"* della pavimentazione con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare biologico" della catena molecolare degli idrocarburi;
  - c) *"aspirazione"* dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. A seguito dell'iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritte dal D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, n. 152 - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all'intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.
  3. Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 09.04.2008, n. 81.
  4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24.05.1999.
  5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 09.06.1995.

#### **Articolo 6 - Interventi di bonifica a seguito di incidenti rilevanti**

1. Il Comune affida al Concessionario la gestione delle attività finalizzate al tempestivo ripristino dello "status quo ante" della piattaforma stradale e sue pertinenze, interessate da incidenti stradali di particolare rilevanza, quali gravi sversamenti o dispersione di merci, materie pericolose, infettanti o tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica dell'area interessata. Tale attività è affidata dal Comune al Concessionario in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. Gli interventi potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell'Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale Operativa del Concessionario (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno).
3. La Centrale Operativa comunque provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo convenzionato più vicino, per consentire un rapido sopralluogo, la ripresa fotografica del luogo dell'incidente e dei danni riportati dal territorio, l'invio delle immagini alla Direzione Tecnica della Società Concessionaria per permettere alla stessa di disporre del preciso quadro di riferimento della situazione in atto e, conseguentemente, di predisporre la corretta pianificazione - in situazione di emergenza - dell'intervento di dell'area interessata dall'incidente con l'impiego di Aziende/Impianti specializzati.

#### **Art. 7 - Ripristino delle infrastrutture stradali**

1. Il Comune affida al Concessionario l'esecuzione - sotto la direzione e la vigilanza del preposto Ufficio del Comune - delle attività finalizzate al ripristino dello "status quo ante" dei luoghi circa le pertinenze stradali danneggiate da incidenti stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, segnaletica, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l'illuminazione stradale, ecc.). Tale attività è affidata dal Comune in via prioritaria, ma senza esclusiva.
2. L'esecuzione di questi interventi deve essere preceduta da specifica richiesta, con indicazione della targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione, nonché delega all'esecuzione da parte dell'Ente proprietario della strada.
3. Gli interventi del Concessionario potranno essere richiesti dalle Forze di dell'Ordine competenti territorialmente, ovvero dal personale dipendente del Comune, attraverso congrua comunicazione anticipata telefonicamente al numero indicato dal Concessionario o inoltrata a mezzo fax al numero indicato dal Concessionario.
4. La comunicazione concernente la richiesta di ripristino dell'infrastruttura dovrà pervenire entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato l'incidente stradale stesso (salvo comprovata impossibilità della tempestiva richiesta) e dovrà riportare:

- a) l'informativa della dinamica dell'incidente stradale dal quale è conseguito il danneggiamento (data e luogo del sinistro, targhe dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive compagnie assicurative per la r.c.a.);
  - b) copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine intervenute a seguito dell'incidente stradale;
  - c) dichiarazione di ammissione di responsabilità del soggetto civilmente responsabile del sinistro;
  - d) eventuali dichiarazioni testimoniali di soggetti presenti sul luogo e al tempo dell'incidente;
  - e) report fotografico. Tale documentazione è strumentale all'acquisizione dei dati necessari alla celere esecuzione dei lavori di ripristino e l'agevole recupero delle indennità risarcitorie dalle compagnie assicurative.
5. L'Ente proprietario della strada, qualora non in possesso dei dati necessari alla corretta identificazione del sinistro, formulerà alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, o comunque informate sui fatti, una richiesta dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli interessati, al fine di poter correttamente inoltrare al Concessionario la richiesta di intervento di ripristino alle infrastrutture danneggiate da incidenti stradali.

#### **Art. 8 - Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Comune**

Ai sensi dell'articolo 179 e ss del D.Lgs 31.03.2023, n. 36, nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio", perciò:

1. Il Concessionario riceve come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. *A maggior ragione*, il Comune, con atto separato, conferirà, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, al Concessionario, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattare la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'*attività di ripristino post incidente* eseguita. Il pagamento effettuato nei confronti della Società concessionaria avrà effetto liberatorio.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto annuale della concessione è stimato al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente in euro 5.000,00 al netto di IVA ai sensi di legge.

Tale stima, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

#### **Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13.08.2010, n. 136, il Concessionario si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti il Concessionario si obbliga a pagare i corrispettivi ai Centri Logistici Operativi (CLO), effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO